

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO afferenti il "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI/MONTACARICHI PRESSO GLI EDIFICI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA"

Art. 1

Oggetto del contratto

- 1. Oggetto del contratto è il "Servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori/montacarichi all'interno degli edifici di pertinenza dell'Amministrazione Provinciale di Roma" e nello specifico gli interventi indicati all'art. 1 del "Documento Integrativo al Capitolato Speciale Consip S.p.A. che qui si intende integralmente richiamato.
- 2. L'elenco degli impianti di sollevamento installati presso gli edifici di pertinenza provinciale e la relativa localizzazione, è contenuto nell'art. 7 del "Documento Integrativo al Captolato Speciale Consip S.p.A. cui si rinvia.
- 3. A fronte delle riforme legislative *in itinere*, relative all'assetto dell'Amministrazione Provinciale, che potrebbero intervenire anche sulla sua consistenza patrimoniale, si fa salva la possibilità di una modifica del suddetto elenco come conseguenza di un eventuale aumento o diminuzione degli immobili di proprietà provinciale.

Art. 2 Compenso e modalità di pagamento

- 1. Il corrispettivo dovrà intendersi comprensivo di ogni onere relativo all'esecuzione del contratto
- 2. Il pagamento verrà effettuato entro novanta giorni, su presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal Direttore dell'esecuzione del contratto che attesta la regolare esecuzione dei lavori e successivamente alla verifica di regolarità contributiva e fiscale.
- 3. Nel conteggio del predetto termine non sono compresi e, pertanto, vanno computati a parte, i termini di tesoreria derivanti dalla scelta della modalità di pagamento richiesta dall'Impresa nonché quelli imposti dal rispetto della normativa vigente in materia di patto di stabilità e crescita.
- 4. Le fatture dovranno contenere, altresì, il riferimento all'atto amministrativo di assunzione della spesa (N.ro R.U. ed anno della Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva) ed essere intestate e spedite a: PROVINCIA DI ROMA DIPARTIMENTO II SERVIZIO n.2 "Manutenzione e ristrutturazione beni patrimoniali" Viale di Villa Pamphili, 84 00152 Roma.



Art. 3 Durata dell'incarico

- 1. L'inizio delle attività sarà quello indicato dall'art. 5 delle presenti "Condizioni Generali di contratto relative a servizi di manutenzione degli impianti elevatori", salvo quanto previsto dall'art. 302 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.
- 2. La durata del presente incarico è fissata in 180gg naturali e consecutivi dall'attivazione del servizio, salvo verificazione della clausola di cui al successivo art. 4.

Art. 4 Clausola risolutiva espressa

- 1. Il contratto è risolto al verificarsi, prima della scadenza naturale di cui all'articolo precedente della seguente condizione: sottoscrizione del contratto di appalto all'esito di aggiudicazione della gara relativa all'affidamento del "Servizio Integrato Energia e Servizi di manutenzione impianti tecnologici del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione Provinciale di Roma" con l'impresa aggiudicataria.
- 2. Dalla data di sottoscrizione di cui alla descritta condizione, il contratto in oggetto non produrrà più alcun effetto tra le parti.

Art. 5 Facoltà di recesso

1. L'Amministrazione, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo conformemente a quanto previsto e disposto dalla L.n. 241/1990, avvalendosi del diritto potestativo previsto dall'art. 1671 del c.c., potrà recedere dal contratto, anche se ne è iniziata l'esecuzione, tenendo indenne l'Impresa della spese sostenute, dai lavori eseguiti e ritenuti correttamente e pienamente eseguiti dall'Amministrazione.

Art. 6 Rinuncia

- 1. L'Impresa ha la facoltà di rinunciare all'incarico per rilevanti e motivate ragioni.
- 2. In tal caso l'Impresa assume su di sé ogni conseguente responsabilità, con l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da eventuali danni arrecati a terzi, sempre che la rinuncia all'incarico da parte dell'Impresa non dipenda da cause imputabili all'Amministrazione, che resterebbe, in tal caso, obbligata a corrispondere quanto dovuto ai sensi dell'art. 2237, c. 2, C.C.

Art. 7 Riservatezza

- 1. Le Parti si impegnano alla riservatezza sui dati e su quanto venuto a conoscenza durante l'esercizio delle attività comuni, impegnandosi sin dalla data di sottoscrizione del contratto a non divulgare notizie, documenti, elaborati progettuali, ricerche e dati frutto delle attività comuni, senza il reciproco preventivo accordo scritto.
- 2. Il Fornitore si impegna in particolare a rispettare le specifiche norme dettate dalla legge e dai regolamenti provinciali in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 8 Ulteriori obblighi dell'impresa

1. L'Impresa deve osservare tutti gli obblighi derivanti da Leggi e Regolamenti vigenti, in materia



di lavoro ed assicurazioni sociali: tutti i relativi oneri sono a carico dell'Impresa medesima.

- 2. Il personale impiegato per l'esecuzione del contratto dovrà essere inserito giusto rapporto di lavoro subordinato nell'organico dell'Impresa ed essere regolarmente iscritto nei registri I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.e CASSA EDILE previsti dalla Legge.
- 3. Ai sensi dell'art. 36 della legge 20.05.1970 n. 300 il Fornitore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni anche dopo la scadenza e fino all'entrata in vigore del nuovo contratto di lavoro, restando l'Amministrazione completamente esonerata da ogni responsabilità in merito.
- 4. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni, in caso di danni arrecati a persone e /o cose, tanto dell'Amministrazione, che dei terzi, per fatto del Fornitore stesso e/o del suo personale che dovesse verificarsi in dipendenza dall'esecuzione dell'intervento. E' a carico del Fornitore l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sul Fornitore, restando del tutto esonerata l'Amministrazione.
- 5. I suddetti obblighi vincolano il Fornitore anche nel caso non sia aderente, o se receda, alle associazioni che rappresentano, a tutti gli effetti, la categoria.
- 6 . Il Fornitore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'osservanza delle leggi di cui sopra ed in caso di violazione, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze accertate o ad esse comunicate dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento fino a quando non sarà corrisposto ai dipendenti quanto loro dovuto, ovvero fino a quando la vertenza non sarà stata definitiva.
- 7. Il Fornitore dovrà presentare il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
- 8. Le relative schede di sicurezza, le procedure di esecuzione ed i dispositivi individuali di protezione degli operatori di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il nominativo del Responsabile della Sicurezza, altresì la dotazione organica di tutto il personale da impiegare nell'esecuzione dell'appalto;
- 9. Il Fornitore è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza da parte del Fornitore medesimo o del personale da essa dipendente delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
- 10. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
- 11. Il Fornitore si impegna a trasmettere, tramite legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, alla Provincia di Roma copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al lavoro (o al servizio o alla fornitura, a seconda della tipologia del contratto. Il Fornitore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- 12. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010 e ss.mm.ii.
- 13. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, la Provincia effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'impresa affidataria.





Art. 9 Tutela della privacy

- 1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dalla Legge n .196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si precisa che:
 - I dati forniti all'Amministrazione verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale dell'Amministrazione e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi;
 - Il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali e per il tempo a ciò necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano stati recepiti.
 - Il legale rappresentate dell'impresa concorrente, sottoscrivendo il contratto fornisce altresì il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati limitatamente alle finalità specificate nell'allegata Informativa sulla Privacy predisposta da questa Amministrazione provinciale e riguardante il trattamento dei dati personali che sarà effettuato in relazione al presente contratto di appalto.

Art. 10 Foro competente

1. In caso di controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione della presente convenzione il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Roma.

Art. 11 Spese di registrazione

- 1. Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente atto, nessuno escluso, sono a totale carico del contraente, ad eccezione della sola I.V.A. che, se dovuta, è a carico dell'Amministrazione.
- 2. Sono a carico del contraente, in via esemplificativa, tutte le spese per la eventuale registrazione del presente atto, i bolli, le spese e prestazioni comunque occorrenti per la corretta esecuzione e gestione dell'appalto.